Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 324

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 28 novembre 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

19

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 324 DEL 28 NOVEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 85: **Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % - 1975-1985; Amministrazione delle ferrovie dello Stato 10 % - 1977-1987 1ª emissione, effettuate il 21 novembre 1977.

(12571)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **1107.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Fratelli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto », in Roma.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Fratelli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1977
Registro n. 128 *Istruzione, foglio n.* 108

LEGGE 8 novembre 1977, n. **847.**

Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle controversie previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ferme restando tutte le norme del procedimento speciale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile ».

Art. 4.

I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, secondo le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, dal giudice del lavoro presso l'ufficio che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente in vigore.

L'appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale a seguito di opposizione già prevista nel terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si propone alla corte d'appello, secondo le norme di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 11 novembre 1977, n. **848.**

Aumento del contributo annuo e concessione di un ulteriore contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 610 milioni disposto in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione con legge 5 marzo 1973, n. 39, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.000 milioni, di cui almeno 100 milioni dovranno essere destinati all'acquisto delle apparecchiature tecnico-scientifiche di funzionamento.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, di un ulteriore contributo straordinario di lire 570 milioni, integrativo del contributo straordinario di lire 790 milioni disposto con legge 23 marzo 1973, n. 85, destinato a dotare l'Istituto stesso di una propria sede.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 960 milioni derivante, per l'anno finanziario 1977, dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 390 milioni e per lire 570 milioni, con prelevamenti, di pari importi, rispettivamente dai conti correnti di tesoreria intestati « Ministero del tesoro - Fondo ex Sepral » e « Ministero del tesoro - Conto frumento estero ».

Le somme prelevate dai predetti conti correnti saranno versate all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1977, n. **849**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, con il quale alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna venne assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di matematica generale, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 26 marzo 1977, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario;

Considerato che l'insegnamento di scienza delle finanze e diritto finanziario è svolto da un solo titolare di ruolo e che è frequentato da circa quattrocento studenti;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, n. 967, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di matematica generale è trasferito al raddoppiamento della cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 126 *Istruzione, foglio n.* 347

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1977, n. **850**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova venne assegnato, tra altri, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 30 giugno 1977, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

Considerato che attualmente sono attivate due cattedre di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica con un numero di studenti superiore a tremila;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la stessa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1977
Registro n. 126 *Istruzione, foglio n.* 348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. 851.

Autorizzazione alla fondazione « Opera don Pippo », in Forlì, ad accettare un lascito.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la fondazione « Opera don Pippo », in Forlì, viene autorizzata ad accettare il lascito disposto dal prof. Fantucci Antonio con atto a rogito dott. Favoni Miccoli Giancarlo, notaio in Forlì, in data 10 aprile 1975, n. 112989 di repertorio, consistente in una somma depositata in un conto corrente intestato al *de cuius* presso la banca Credito romagnolo di Ravenna per complessive L. 189.763.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1977
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 292

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977, n. 852.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in Rovato.

N. 852. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale del S. Cuore di Gesù, in frazione Duomo del comune di Rovato (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1977
Registro n. 24 Interno, foglio n. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1977, n. 853.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Ippolito e Cassiano e dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in Fosdinovo.

N. 853. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del'ordinario diocesano di Apuania 1° ottobre 1976, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Ippolito e Cassiano, in frazione Giagnola del comune di Fosdinovo (Massa Carrara), e dei SS. Pietro e Paolo apostoli, in frazione Cortila dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1977
Registro n. 24 Interno, foglio n. 51

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Noventa Padovana.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 15 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Noventa Padovana si costituì tra alcuni gruppi consiliari una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari e, successivamente, dopo una crisi amministrativa, la loro rinnovazione nella seduta del 18 marzo 1976.

Senonché gravi ed insanabili contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

Il sindaco e due assessori rassegnavano, pertanto, le dimissioni.

Ogni tentativo di eleggere il nuovo sindaco e di integrare la giunta municipale, riusciva infruttuoso.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 29 marzo e 6 aprile 1977 andavano, infatti, deserte.

Il prefetto di Padova, allora, con decreto n. 745-13/14/Gab. in data 9 maggio 1977, notificato a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 16 e 20 maggio 1977 ai fini dell'elezione del sindaco e dell'integrazione della giunta municipale, con l'esplicita diffida a provvedere a tali adempimenti a scanso delle misure di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Poiché anche dette sedute risultavano infruttuose, il prefetto, allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto n. 863/13/14/Gab. in data 27 maggio 1977 disponeva altre due convocazioni d'ufficio di quel civico consesso per i giorni 6 e 7 giugno con l'espressa diffida, notificata a tutti i consiglieri, che in caso di esito infruttuoso delle cennate due adunanze si sarebbe reso inevitabile lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo aveva esito positivo in quanto entrambe le riunioni andavano deserte.

Il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento di quel consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Noventa Padovana, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene, che nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 agosto 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Noventa Padovana (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Noventa Padovana (Padova) non ha provveduto alla sostituzione del sindaco dimissionario ed alla integrazione della giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 agosto 1977;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Noventa Padovana (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

LEONE

COSSIGA

(12486)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1977.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 in data 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 in data 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 7150 del 1° aprile 1977, nella quale è specificato che è stato determinato in 338 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1976;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 338 (trecentotrentotto), per il periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1976.

Roma, addì 26 luglio 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977
Registro n. 15, foglio n. 351

(12222)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Canoni per la cessione a privati di mezzi trasmissivi internazionali nell'ambito della regione Europa e bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banconote e di telecomunicative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, firmata a Montreaux il 12 novembre 1965, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, n. 1525;

Visto gli avvisi D. 2R e D. 230R del Comitato consuntivo internazionale telegrafico e telefonico, relativi ai criteri per far luogo alla determinazione delle quote di canone, terminali e di transito, per l'affitto a privati di circuiti internazionali di telecomunicazione;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'affitto a terzi di circuiti internazionali di telecomunicazione del regime europeo i canoni o le quote parti di canone sono determinati osservando le seguenti condizioni e modalità:

a) circuito di tipo telefonico, utilizzato simultaneamente o alternativamente per diversi servizi di telecomunicazione, ivi compreso il trattamento di dati (circuito « tous usages »):

il canone mensile relativo, preso come riferimento per la tassazione degli altri circuiti affittati, è commisurato all'ammontare di 9.000 minuti di conversazione telefonica secondo le tasse di ripartizione previste per il servizio interamente automatico, con applicazione alle quote terminali di una maggiorazione del 60 per cento al fine di adattare le tariffe internazionali alla tariffazione nazionale . . . . coeff. 1

b) circuito di tipo telefonico, utilizzato simultaneamente o alternativamente per diversi servizi di telecomunicazione ma ad uso esclusivo del locatario (circuito « punto a punto »):

canone di locazione mensile . . . coeff. 0,833

c) circuito di tipo telefonico, utilizzato esclusivamente per lo scambio delle conversazioni telefoniche o per le trasmissioni in fac-simile:

canone di locazione mensile . . coeff. 0,667

d) circuito di tipo telegrafico a 200 bauds:

canone di locazione mensile . . . coeff. 0,40

e) circuito di tipo telegrafico a 100 bauds:

canone di locazione mensile . . . coeff. 0,30

f) circuito di tipo telegrafico a 50 bauds:

canone di locazione mensile . . . coeff. 0,25

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 34 Poste, foglio n. 385

(12618)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 12 settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12379)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione

delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12163)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12162)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12164)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12161)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone;

Decreta:

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone è autorizzata ad esigere per l'anno 1978 è stabilita nella misura di lire 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12165)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 novembre 1977.

Misure profilattiche contro il colera per le provenienze dalla Tunisia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 26 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla Tunisia sono sottoposte, con decorrenza immediata, alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861, e successive modifiche.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12473)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2390/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2391/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2392/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2393/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2394/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2395/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1977, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2396/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2397/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di novembre 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2398/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1977, alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Regolamento (CEE) n. 2399/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2400/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2401/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2402/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 2403/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n 2404/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2405/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2406/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2407/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2408/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2409/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2410/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2411/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 2412/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, relativo alla gestione dei limiti quantitativi all'importazione di alcuni prodotti di iuta originari della Repubblica popolare del Bangladesh.

Regolamento (CEE) n. 2413/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 3188/76 relativo alle modalità di applicazione delle misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale e sul mercato ellenico, nonchè il regolamento (CEE) n. 205/73 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la commissione nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 2414/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 1° novembre 1977.

Regolamento (CEE) n. 2415/77 della commissione, del 27 ottobre 1977, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 2416/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari dell'Austria.

Regolamento (CEE) n. 2417/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Finlandia.

Regolamento (CEE) n. 2418/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Svezia.

Regolamento (CEE) n. 2419/77 della commissione, del 28 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli di petrolio pesanti, delle sottovoci doganali 27.10 C I c), II c), III c) e d), originari della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2420/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2421/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2422/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2423/77 della commissione, del 31 ottobre 1977, che fissa l'importo da detrarre dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto.

Pubblicati nel n. L 279 del 1° novembre 1977.

(109/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati nei comuni di Rodigo e di Castellucchio

Con decreto 9 febbraio 1977, n. 2884, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati demaniali risultanti dalla sistemazione del colatore « Osone » segnati nel catasto del comune di Rodigo (Mantova) al foglio n. 29, mappali 89 (Ha 0.03.30); 93 (Ha 0.11.90); 96 (Ha 0.04.40); 100 (Ha 0.19.90); per Ha 0.39.50 e nel catasto del comune di Castellucchio al foglio n. 1, mappali 131 (Ha 0.04.55); 112 (Ha 0.02.95); 105 (Ha 0.11.90); 113 (Ha 0.06.35) e al foglio n. 4, mappali 112 (Ha 0.03.10) e 116 (Ha 0.16.25) per Ha 0.45.50 e complessivamente per Ha 0.85.00 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 31 agosto 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12321)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cavenago d'Adda

Con decreto 27 ottobre 1977, n. 2795, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di stagni costituenti l'ex alveo abbandonato del fiume Adda in comune di Cavenago d'Adda (Milano) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 29 (Ha 1.54.20); al foglio n. 14 mappali 80 (Ha 0.56.40) e 83 (Ha 2.83.30); al foglio n. 15, mappale 55 (Ha 0.98.10) della superficie complessiva di Ha 5.92.00 ed indicati nella planimetria rilasciata il 9 febbraio 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(12323)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Alì Marina

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 15 settembre 1977 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 505, sita nel comune di Alì Marina, riportata nel catasto del suddetto comune al foglio n. 8, particelle numeri 207 e 142.

(12340)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 24 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	877 —	877 —	876,70	877 —	876,95	877 —	876,90	877 —	877 —	877 —
Dollaro canadese	789,85	789,85	790,50	789,85	790 —	789,80	789,55	789,85	789,85	789,85
Franco svizzero	403,67	403,67	403,60	403,67	403,70	403,65	403,70	403,67	403,67	403,65
Corona danese	143,08	143,08	143,25	143,08	143,03	143,05	143,06	143,08	143,08	143,10
Corona norvegese	161,80	161,80	161,75	161,80	161,75	161,75	161,80	161,80	161,80	161,80
Corona svedese	182,99	182,99	183 —	182,99	182,95	182,95	182,978	182,99	182,99	183 —
Fiorino olandese	365,09	365,09	365,15	365,09	365,05	365,05	365,15	365,09	365,09	365,10
Franco belga	25,031	25,031	25,05	25,031	25,03	25,02	25,03	25,031	25,031	25 —
Franco francese	181,10	181,10	181,10	181,10	181,10	181,05	181,11	181,10	181,10	181,10
Lira sterlina	1595,15	1595,15	1596,50	1595,15	1594,95	1595,10	1595,05	1595,15	1595,15	1595,15
Marco germanico	394,35	394,35	394,65	394,35	394,40	394,30	394,40	394,35	394,35	394,35
Scellino austriaco	55,325	55,325	55,35	55,325	55,33	55,30	55,35	55,325	55,325	55,30
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,65	21,65	21,64	21,60	21,60	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,624	10,624	10,63	10,624	10,62	10,60	10,625	10,624	10,624	10,62
Yen giapponese	3,656	3,656	3,67	3,656	3,659	3,63	3,662	3,656	3,656	3,65

Media dei titoli del 24 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	75,150
Redimibile 3,50 % 1934	98,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Ricostruzione)	97,900
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,225
» 5 % (Città di Trieste)	96,400
» 5 % (Beni esteri)	96,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,700
» 5,50 % » » 1968-83	79,450
» 5,50 % » » 1969-84	75,875
» 6 % » » 1970-85	75,725
» 6 % » » 1971-86	73,975
» 6 % » » 1972-87	71,550
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	80 —
» 9 % » » 1976-91	80,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,150
» poliennali 7 % 1978	98,250
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,650
» » 9 % 1980	92,325
» » 10 % 1981	92,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 novembre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	876,95
Dollaro canadese	789,70
Franco svizzero	403,685
Corona danese	143,07
Corona norvegese	161,80
Corona svedese	182,984
Fiorino olandese	365,12
Franco belga	25,03
Franco francese	181,105
Lira sterlina	1595,10
Marco germanico	394,375
Scellino austriaco	55,337
Escudo portoghese	21,670
Peseta spagnola	10,624
Yen giapponese	3,659

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad un posto di operaio comune « legatore di libri » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso trentacinque posti di operaio comune;
Considerato che sono stati già banditi concorsi pubblici per complessivi trenta posti di operaio comune « guardiano »;
Ritenuta la necessità, utilizzando uno dei posti ancora disponibili, di procedere all'assunzione di un operaio comune « legatore di libri »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico ad un posto di operaio comune « legatore di libri » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il vincitore del concorso verrà assegnato alla sede centrale della predetta Direzione generale con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore delle quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benifici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso benificio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;
7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito mod. *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e il nome;
2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);
3) il domicilio;
4) il titolo di studio posseduto;
5) il possesso della cittadinanza italiana;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;
8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;
10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;
12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione i titoli di merito ai fini della loro valutazione da parte della commissione esaminatrice.

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli attinenti alla qualifica di mestiere per la quale si concorre e precisamente:

1) certificati di lodevole servizio prestato come operaio di ruolo o non di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali ed enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi a posti di operaio;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

Il concorrente risultato vincitore dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, l'interessato dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune «legatore di libri» in prova, nel ruolo di cui all'art. 1.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova decadrà dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'amministrazione.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1977
Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 259

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di àmmissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune « legatore di libri » in prova, nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . .;

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere (o di non appartenere) ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede che sarà stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . al . . . . . presso . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(12261)

Concorso ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile da impiegare per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto l'elenco dei mestieri annesso alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso trentacinque posti di operaio comune;

Considerato che sono stati già banditi concorsi pubblici per complessivi trenta posti di operaio comune « guardiano »;

Ritenuta la necessità, utilizzando uno dei posti ancora disponibili, di procedere all'assunzione di un operaio comune « guardiano » da impiegare per le esigenze di servizio della direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, ad un posto di operaio comune « guardiano » in prova, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il vincitore del concorso, al quale possono partecipare i cittadini, ovunque residenti, in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2, verrà assegnato alla direzione di circoscrizione aeroportuale di Roma-Urbe con l'obbligo di permanervi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di assunzione in servizio.

Il concorso sarà effettuato a scelta mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica professionale per la quale si concorre.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età ed i 45 per i mutilati e per gli invalidi di guerra e per servizio ed in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile di ruolo dello Stato e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

6) aver conseguito la licenza di scuola elementare;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d*) dell'art. 56 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Possono conseguire la nomina ad operaio coloro che, riportata una condanna di cui all'art 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti indicati comporta l'esclusione dal concorso stesso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di ammissione redatta su carta bollata unitamente ai titoli di cui al successivo art. 4

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nelle domande, redatte in conformità dell'unito mod. *A*, che è parte integrante del presente bando, gli aspiranti dovranno indicare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) il domicilio;

4) il titolo di studio posseduto;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali pendenti a loro carico;

8) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio;

12) l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di ammissione, ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice, i titoli di merito attinenti alla qualifica di mestiere per la quale concorrono.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1) certificati di lodevole servizio prestato nel ruolo del personale operaio od ausiliario, o nelle corrispondenti categorie di personale non di ruolo, presso amministrazioni statali, parastatali od enti pubblici, da cui risultino la durata e la natura dei servizi stessi;

2) certificati di lodevole servizio presso società, ditte o aziende private da cui risultino la qualifica di mestiere e la durata dei servizi prestati, con gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, nonchè il numero di iscrizione della società, ditta o azienda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

3) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risultino, per gli aspiranti iscritti a detto organo, il numero e la data di iscrizione nonchè la qualifica di mestiere;

4) titoli ed attestati di frequenza a corsi di addestramento, perfezionamento e aggiornamento professionale rilasciati da istituti od enti abilitati nonchè brevetti e patenti di specializzazione;

5) attestati di idoneità conseguiti in pubblici concorsi di ammissione nel ruolo del personale operaio od ausiliario rilasciati dalle amministrazioni competenti;

6) certificati di iscrizione nelle liste di collocamento;

7) attestati di servizio prestato come carabiniere, agente di pubblica sicurezza, guardia di finanza, agente di custodia, vigile del fuoco e nei Corpi di vigilanza in genere;

8) diploma di scuola media inferiore;

9) patente di guida almeno di categoria « C ».

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio ad essi attribuibile, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati elencando i documenti presi in esame ed assegnando i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Ultimata la valutazione dei titoli la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Non saranno in ogni caso inclusi nella graduatoria di merito coloro che non avranno riportato alcun punteggio.

Art. 6.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre il vincitore saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina ad operaio.

Le graduatorie predette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai sensi dell'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, l'amministrazione si riserva la facoltà di assumere, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili nel ruolo organico.

Art. 7.

Il vincitore del concorso dovrà presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che l'interessato godeva del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale).

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio, come al precedente punto 5).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il vincitore al fine di accertare se risulti fisicamente idoneo al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, l'interessato dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato operaio comune «guardiano» in prova, nel ruolo di cui all'art. 1.

Il candidato che avrà conseguito la nomina in prova decadrà dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'amministrazione.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro disporrà con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto.

In tale ipotesi spetterà all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano già favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 9.

La commissione giudicatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore ad ispettore principale o equiparata, presidente;

due funzionari della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, membri;

un impiegato della carriera di concetto della citata Direzione generale, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1977
Registro n. 7 *Trasporti, foglio n.* 262

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso ad un posto di operaio comune «guardiano» in prova, nel ruolo del personale operaio di codesta amministrazione per la sede di Roma-Urbe.

Il sottoscritto dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

di essere in possesso della licenza elementare conseguita il . . . . presso (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di appartenere (o di non appartenere) ad una delle categorie indicate nel titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (5);

riguardo agli obblighi militari dichiara (6) . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare in caso di assunzione, la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Chiede, infine, che ogni comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo (7) . . . .

Data, ...

Firma (8) . . . .

---

(1) Coloro che hanno superato i limiti di età dovranno indicare i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione dei suddetti limiti.

(2) Coloro che non sono iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare l'istituto presso cui è stata conseguita.

(4) Indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(5) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . . . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . .

(6) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .

(7) Indicare il c.a.p. ed il numero di telefono.

(8) La firma dovrà essere autenticata secondo le modalità indicate nell'art. 3.

(12269)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 44-45 del 28 ottobre-4 novembre 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 febbraio 1976, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 2 novembre 1974.

(12341)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di chimica tessile e tintoria; analisi e composizione dei tessuti, tecnologia tessile e laboratorio negli istituti di istruzione secondaria.

Nel Bollettino ufficiale n. 40-41 del 30 settembre-7 ottobre 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 1976, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di chimica tessile e tintoria; analisi e composizione dei tessuti, tecnologia tessile e laboratorio negli istituti di istruzione secondaria, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1974.

(12342)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, mediante esperimento pratico, ad un posto di elettricista telefonista in prova (operaio di prima categoria-specializzato) nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 46-47 dell'11-18 novembre 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 luglio 1976, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso pubblico, mediante esperimento pratico, ad un posto di elettricista telefonista in prova (operaio di I categoria-specializzato) nel ruolo degli operai dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1974.

(12339)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche e Abruzzo.

Nel Bollettino ufficiale n. 42-43 del 14-21 ottobre 1976, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1976, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di autista nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto al servizio degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche ed Abruzzo, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1974.

(12349)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a ottantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 17 settembre 1977, il decreto ministeriale 26 maggio 1977, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a ottantacinque posti di segretario in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale del 16 giugno 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 15 luglio 1976.

(12266)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 22 in data 14 gennaio 1977 e n. 257 in data 21 aprile 1977, con i quali e stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta e cioè delle condotte di Cogne, La Thuile, Verrès e Villeneuve;

Visto il proprio decreto n. 543 in data 20 settembre 1977 relativo alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti i verbali della commissione predetta relativi alle operazioni del concorso e ritenutili regolari;

Esaminate le domande dei concorrenti sulle quali sono state indicate le sedi richieste secondo un ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 4 della legge 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

1. — Sono approvati i verbali del concorso a posti vacanti di medico condotto predisposti dalla commissione giudicatrice in data 8 novembre 1977.

2. — E' approvata la seguente graduatoria degli idonei:

1. Caraffa-Braga Ettore	punti 56,466
2. Orlandi Carlo	» 53,434
3. Laniece Severino	» 50,434
4. Peloso Aldo	» 45,622
5. Jeantet Maria Giacinta	» 44 —
6. Buseghin Augusto	» 38,536
7. Maini Giuseppe	» 36,993

3. — Sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati idonei:

1) Caraffa-Braga Ettore, II condotta consorziale di Villeneuve;
2) Orlandi Carlo, condotta medica di La Thuile;
3) Laniece Severino, condotta consorziale di Verrès;
4) Peloso Aldo, condotta medica di Cogne.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione e dei comuni delle condotte mediche.

Aosta, addì 16 novembre 1977

Il presidente: ANDRIONE

(12521)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 agosto 1977, n. 32.

Provvidenze per agevolare la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 13 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione, la trasformazione, lo ampliamento ed il completamento di impianti sportivi, impianti turistico-sportivi ed impianti sportivi scolastici, la giunta provinciale è autorizzata:

a) a stipulare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, con l'istituto per il credito sportivo convenzioni per la concessione di mutui ai comuni ed ai consorzi fra enti pubblici locali che intendono realizzare le iniziative di cui al primo comma del presente articolo;

b) a concedere ai comuni ed ai consorzi fra enti pubblici locali contributi annui costanti fino alla misura massima dello 8 % sul capitale mutuato presso l'istituto per il credito sportivo e per la durata massima di 10 anni.

Il cumulo di detti contributi con altre provvidenze della provincia è consentito entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile;

c) a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti che intendono contrarre mutui con l'istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

Art. 2.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente e sentite le comunità comprensoriali, approva il programma degli impianti sportivi, impegnando in ogni comprensorio e nella città capoluogo almeno l'80 % della quota di spettanza in base ai criteri di suddivisione dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27. La giunta provinciale prescinde dall'applicazione dei criteri dell'art. 3 della citata legge, qualora in una comunità non siano previsti impianti sportivi che corrispondono a tipi o alle caratteristiche stabilite dalla giunta provinciale o qualora la realizzazione degli impianti non possa essere iniziata entro il termine stabilito dalla giunta provinciale.

Per le opere incluse nella graduatoria i comuni presentano all'assessorato provinciale allo sport entro il 15 aprile di ogni anno la seguente documentazione in duplice copia:

a) delibera di massima del consiglio comunale rispettivamente del consiglio di amministrazione del consorzio per la assunzione del mutuo presso l'istituto per il credito sportivo, approvato dall'organo tutorio;

b) relazione tecnica;

c) progetto di massima;

d) preventivo di spesa;

e) programma di costruzione;

f) piano di finanziamento.

Entro il 30 aprile di ogni anno la provincia inoltra all'istituto per il credito sportivo una copia della documentazione prevista dal precedente comma unitamente alla graduatoria approvata.

Entro il 30 giugno di ogni anno l'istituto per il credito sportivo fissa, d'intesa con la giunta provinciale, la destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del territorio provinciale e la relativa spesa ammissibile.

Qualora i mutui degli enti richiedenti non siano assistiti dalle garanzie di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, gli enti possono fare richiesta alla giunta provinciale di ottenere la garanzia delle rate di ammortamento ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 della presente legge.

Gli impianti da ammettere alle provvidenze della presente legge e le loro caratteristiche sono stabilite con deliberazione della giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I comuni ed i consorzi fra enti pubblici locali sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica che realizzano le opere di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge e ad impiegare a tal fine i mutui a loro concessi dall'istituto per il credito sportivo.

Per assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il comune o il consorzio fra enti pubblici locali si associa, saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra l'ente e la società. In detta convenzione devono essere fissati tutti gli obblighi a carico dell'ente locale previsti dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

Art. 4.

La concessione della garanzia e del contributo, nonchè la determinazione della spesa ammissibile sono disposte, con deliberazione della giunta provinciale, sulla base del progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici.

Art. 5.

Il contributo è corrisposto in due semestralità scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con inizio dal semestre in cui è dovuta la prima rata di ammortamento del mutuo.

Su richiesta dei beneficiari le rate semestrali possono essere corrisposte direttamente all'istituto mutuante.

Art. 6.

Per la concessione di contributi annui costanti di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge, è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1977 il limite d'impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative al limite d'impegno sopraindicato saranno iscritte su apposito capitolo del bilancio provinciale per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1986.

I fondi eventualmente non impegnati entro il termine dello esercizio finanziario corrente non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi successivi entro i limiti stabiliti dall'articolo 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 150 milioni indicato al precedente art. 6 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 (punto n. 1 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia prestata dalla provincia ai sensi dell'art. 1 della presente legge si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 4360 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977, denominato « Garanzia a favore degli enti locali della provincia su mutui assunti per opere pubbliche (legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, art. 11) », che offre sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci provinciali per gli esercizi futuri.

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - Sezione II

Rubrica I - Categoria IX

Cap. 2665. — Contributi annui costanti per la realizzazione, la trasformazione, l'ampliamento ed il completamento di impianti sportivi degli enti locali (1ª annualità) . . . . L. 150.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 agosto 1977

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 33.
Disciplina per l'estrazione di minerali e fossili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 13 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme in materia di miniere, cave e torbiere, al fine di una migliore conservazione del patrimonio naturalistico nel territorio della provincia di Bolzano, si applica per l'estrazione di minerali e fossili, con caratteristiche da definirsi nel regolamento di esecuzione, la disciplina di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Qualora non sia interdetta dal proprietario del fondo, l'estrazione di minerali e fossili è consentita solo a chi sia munito di apposita autorizzazione, della validità massima di due anni, da rilasciarsi dall'assessore provinciale cui è affidata la materia della tutela del paesaggio, previa presentazione da parte del richiedente di un certificato di iscrizione ad un club mineralogico associato alla federazione provinciale dei club mineralogici della provincia. L'assessore provinciale competente può anche autorizzare l'estrazione di minerali e fossili per scopi scientifici o didattici. Gli iscritti ad un'organizzazione mineralogica estranea al territorio provinciale possono chiedere all'assessore competente l'autorizzazione temporanea, tramite la federazione provinciale.

Art. 3.

Il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, può vietare o limitare l'estrazione di minerali e fossili in determinate zone del territorio provinciale, anche in deroga a precedenti vincoli paesaggistici, sentito il parere dell'ufficio tutela del paesaggio e, se ritenuto necessario, di un esperto in materia.

Art. 4.

Nell'estrazione di minerali e fossili è consentito l'impiego dell'usuale attrezzatura costituita da mazze o martelli fino a 5 kg, scalpelli fino a 40 cm, badili, piccozze ed altri utensili, con lunghezza non superiore a 1,60 m e con esclusione di macchine perforatrici, materiali esplosivi e leve idrauliche, salvo particolare autorizzazione dell'assessore preposto alla materia.

Il luogo di estrazione deve essere risistemato dopo ogni accesso, con l'obbligo della ricomposizione del manto vegetale e di ogni altro opportuno rimodellamento da adeguarsi alle particolari caratteristiche della zona.

Il trasgressore che agisce in flagranza alle disposizioni della presente legge, oltre alla confisca amministrativa dei minerali estratti e dell'attrezzatura non consentita, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative, di volta in volta determinata dal capo dell'ufficio tutela del paesaggio:

a) chiunque effettua l'estrazione di minerali o fossili senza l'autorizzazione, rispettivamente il permesso, di cui all'articolo 2 della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 50.000;

b) chiunque effettua l'estrazione di minerali o fossili con impiego di attrezzature non consentite dalle norme della presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

c) chiunque nell'estrazione di minerali o fossili abbia recato grave pregiudizio al paesaggio od omessa la ricomposizione prevista dal primo comma del presente articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a L. 1.000.000.

Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dall'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

In caso di recidiva o di particolare gravità della trasgressione, l'assessore provinciale può pronunciare la decadenza della autorizzazione di cui al precedente art. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento l'interessato può presentare ricorso alla giunta provinciale, la quale decide entro sessanta giorni, sentita la federazione provinciale dei club mineralogici.

Art. 5.

Il servizio di controllo per l'osservanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato, su autorizzazione della giunta provinciale, agli aderenti della federazione provinciale dei club mineralogici, che rivestono la qualifica di agente giurato.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Detto controllo ed accertamento è affidato, inoltre, agli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del presidente della giunta provinciale, nonchè agli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, agli organi di polizia locale, custodi forestali dei comuni o dei loro consorzi, su autorizzazione della giunta provinciale.

Art. 6.

Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Art. 7.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli precedenti saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 8.

Tutte le disposizioni previste in vincoli paesistici approvati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, riguardanti la raccolta, lo scavo e l'asportazione di minerali e fossili sono sostituite dalle norme della presente legge.

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, viene sostituito dai seguenti commi:

« E' vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore su terreni sottoposti ai vincoli di cui al precedente art. 1, compresi sentieri, mulattiere e tracciati che, in considerazione delle loro caratteristiche di ampiezza, pendenza o fondo stradale, non risultino adattati al transito delle autovetture.

E' consentito il parcheggio entro la fascia di 10 m a fianco delle strade con circolazione libera, purchè sia costituita da terreno non coltivato.

Sono considerati terreni coltivati tutti i terreni soggetti a periodica lavorazione, i prati stabili ed i boschi in fase di rinnovazione ».

Art. 10.

Nel primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, vengono stralciate le seguenti parole: « e lungo i sentieri, le mulattiere e gli accessi da definirsi nella delibera stessa ».

Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, viene così sostituito:

« Viene esclusa dal divieto di cui al comma precedente ogni strada destinata a collegare alla normale viabilità edifici con popolazione stabile e residente, salvo l'assenso dei proprietari degli stessi al divieto di circolazione ».

Art. 11.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 giugno 1976, n. 23, viene sostituito dal seguente:

«La circolazione ed il parcheggio nei territori di cui al precedente art. 2 e la circolazione sulle strade di cui al precedente art. 3 sono in ogni caso liberi per i veicoli motorizzati degli organi di pubblica sicurezza, di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino e degli addetti della RAS e di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio, nonchè degli impiegati comunali e provinciali incaricati, questi ultimi, all'espletamento dei servizi speciali su autorizzazione del sindaco o dell'assessore alle foreste».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1977

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1977, n. 34.

Agevolazioni per gli anziani nell'uso dei trasporti pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 13 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Al fine di favorire e stimolare i contatti sociali della popolazione anziana, contribuendo ad attenuarne l'isolamento e consentendo la conservazione di un più alto livello di integrazione sociale, la giunta provinciale prevede specifiche agevolazioni per anziani nell'uso dei trasporti pubblici di linee urbane ed extraurbane.

Art. 2.

Destinatari

Potranno usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge i cittadini residenti in provincia di Bolzano che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

Le agevolazioni consentiranno l'utilizzo ad un costo agevolato delle tariffe preferenziali previste per i residenti in provincia di Bolzano.

Modalità di concessione e misure delle agevolazioni saranno determinate con apposita delibera della giunta provinciale, anche in relazione allo stato di bisogno e non potranno essere inferiori al 20% delle tariffe preferenziali in atto.

Art. 3.

L'assunzione a carico della provincia dell'onere relativo alla agevolazione viene determinato in modo da garantire ai concessionari che la praticano la completa integrazione del prezzo del biglietto a tariffa preferenziale.

L'integrazione alle aziende concessionarie di cui al precedente comma viene corrisposta ogni due mesi sulla base di una documentazione delle agevolazioni concesse.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 30 milioni.

Per gli esercizi successivi è autorizzata una spesa annua fino a lire 60 milioni nella misura che sarà stabilita con legge di bilancio.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di cui al primo comma del precedente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 7 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Alla maggiore spesa di lire 30 milioni indicata al secondo comma del precedente articolo si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1978, derivanti dal minore onere per l'assistenza ospedaliera degli infermi di mente, per la quale gravano sul bilancio per il corrente esercizio anche gli oneri relativi ai due esercizi pregressi.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione IV

Rubrica IV - Categoria III

Cap. 600. — Spese per agevolazioni a favore degli anziani nell'uso dei trasporti pubblici . . . L. 30.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 agosto 1977

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(11300)

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1977, n. 35.

Norme concernenti il servizio sanitario ed il trasferimento del personale statale dell'ufficio del medico provinciale alla provincia autonoma di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 20 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ufficio del medico provinciale, trasferito alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, esercita i compiti e le funzioni derivantigli dal precitato decreto e dalle altre norme statali, regionali e provinciali.

Art. 2.

Le funzioni e le attribuzioni in materia di igiene e sanità, nonchè dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, esercitate dal Ministero e dal Ministro per la sanità e trasferite alla provincia autonoma di Bolzano, sono esercitate dall'assessore competente in materia.

Art. 3.

Per l'espletamento delle funzioni inerenti ai servizi igenico-sanitari è istituito il ruolo speciale dei servizi sanitari con la dotazione organica, per le carriere direttiva e di concetto, indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi sanitari è richiesta la laurea in medicina.

Per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sanitari è richiesto il compimento di cinque anni di studi post-elementari, certificato attestante il compimento di almeno un biennio di studi di scuola superiore secondaria, o titolo equipollente, e diploma professionale di assistente sanitario.

Art. 4.

La qualifica di medico provinciale è equiparata ad ogni effetto a quella di ispettore generale.

Il medico provinciale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal medico con la qualifica più elevata e con maggiore anzianità di servizio nella qualifica stessa. In caso di pari anzianità di qualifica il sostituto del medico provinciale è il medico più anziano di età.

Qualora non possa aver luogo la sostituzione nei modi previsti dal precedente comma, le funzioni del medico provinciale sono esercitate dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di provincia.

Art. 5.

Al fine di potenziare i servizi di disinfezione e di vigilanza sanitaria, la dotazione organica della carriera esecutiva del ruolo del personale di vigilanza sanitaria di cui all'allegato *B* annesso alla legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aumentato di due posti.

In conseguenza degli aumenti di organico disposti dal precedente comma, le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito della carriera esecutiva del predetto ruolo vengono rideterminate, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale sopracitata.

Norme transitorie

Art. 6.

I posti di cui alla tabella annessa alla presente legge vengono coperti mediante assunzione di personale, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari provinciali vigenti e mediante inquadramento del personale statale in servizio presso l'ufficio del medico provinciale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Limitatamente alla prima copertura del posto di medico provinciale, l'anzianità richiesta nella qualifica di medico capo, ai fini della promozione alla qualifica di medico provinciale, è ridotta a tre anni.

Art. 7.

Il personale statale medico, sanitario ed amministrativo delle carriere direttiva e di concetto in servizio presso l'ufficio del medico provinciale, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiede di transitare nei ruoli provinciali, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche, nei corrispondenti ruoli dell'amministrazione provinciale secondo quanto disposto dai seguenti commi.

Il personale medico rivestente nel ruolo statale la qualifica di dirigente superiore è inquadrato nella qualifica di medico provinciale (*II/A*) della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi sanitari con l'attribuzione del relativo stipendio onnicomprensivo, previsto dalle vigenti norme provinciali, ed il riconoscimento dell'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza.

Il personale medico rivestente nel ruolo statale la qualifica di primo dirigente è inquadrato nella qualifica di medico capo (*III/A*) della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi sanitari con l'attribuzione della classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche di primo dirigente, di ispettore generale e di direttore di divisione ad esaurimento e nella preesistente qualifica di direttore di divisione o qualifiche a queste equiparate del ruolo di provenienza. L'anzianità eccedente quella richiesta per la classe conferita è utile sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici nella classe raggiunta che a quelli del conferimento della successiva classe in detta qualifica.

Le assistenti sanitarie capo del ruolo statale sono inquadrate nella qualifica provinciale di assistente sanitario capo della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sanitari con l'attribuzione del trattamento economico corrispondente al parametro 370 (*III/B*) ed il riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza.

Le assistenti sanitarie principali che nel ruolo statale fruiscono del trattamento economico connesso al parametro 302 sono inquadrate nella qualifica di assistente sanitario principale della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi sanitari con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al suddetto parametro (*IV-B*) ed il riconoscimento, ad ogni effetto, dell'anzianità di servizio maturata nella qualifica e parametro di provenienza.

I segretari principali ed equiparati con il parametro statale 255 sono inquadrati nella qualifica di segretario principale ed equiparate della carriera di concetto del ruolo amministrativo con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 260 (*V/B*) ed il riconoscimento, ad ogni effetto, dell'anzianità di servizio maturata nella qualifica e parametro di provenienza.

I segretari ed equiparati che nel ruolo statale rivestono il parametro 218 sono inquadrati nella qualifica di segretario ed equiparata della carriera di concetto del ruolo amministrativo con l'attribuzione della classe di stipendio corrispondente al parametro 227 (*VI/B*) e con il riconoscimento in quest'ultimo parametro, ad ogni effetto, dell'anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza, meno due anni.

Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda di trasferimento nei ruoli provinciali.

Al personale inquadrato in virtù del presente articolo è in ogni caso assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti biennali strettamente necessari, una retribuzione annua lorda di importo pari o immediatamente superiore a quella fruita nel ruolo di provenienza.

Art. 8.

Nei confronti degli impiegati statali della carriera di concetto, inquadrati nei ruoli provinciali, ai sensi del precedente art. 7, già in servizio presso l'ufficio del medico provinciale alla data di entrata in vigore della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, trovano applicazione i benefici degli articoli 62 e 63 di detta legge.

Art. 9.

Per l'inquadramento nei ruoli provinciali del personale statale ai sensi della presente legge si prescinde dal requisito di cui all'art. 29 della legge provinciale 2 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli provinciali ai sensi della presente legge, che alla data di entrata in vigore della medesima abbiano raggiunto ovvero raggiungano entro un anno i limiti di età per il collocamento a riposo, saranno mantenuti in servizio, a domanda, sino al compimento di almeno un anno di permanenza nei ruoli dell'amministrazione provinciale.

Art. 11.

Al personale statale inquadrato nei ruoli provinciali in virtù della presente legge sono applicati i benefici di cui all'art. 35 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12.

Norma finanziaria

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 80 milioni all'anno.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti predisposti nel bilancio provinciale in forza delle norme di attuazione dello statuto nella materia, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i cui mezzi finanziari sono assegnati alla provincia ai sensi dell'art. 78 dello statuto medesimo.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° agosto 1977

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: DE PRETIS

TABELLA

RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI SANITARI

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
—	—	—	—	—
Carriera direttiva:				
II/A	Medico provinciale	1	—	—
			530	—
			487	6
III/A	Medico capo	1	455	4
			426	4
			387	2
IV/A	Medico superiore		307	4
V/A	Medico	1	257	1
		3		
Carriera di concetto:				
III/B	Assistente sanitario capo	1	370	—
IV/B	Assistente sanitario princ.	2	302	2
V/B			260	5
VI/B	Assistente sanitario		227	4
VII/B		2	183	2
		5		

(11388)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 50.

Disciplina dell'attività editoriale realizzata dalla giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, al fine di rendere effettivo il diritto d'informazione dei cittadini, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, riconosciuto dall'art. 35 dello statuto del Veneto, è autorizzata a realizzare, attraverso il dipartimento per l'informazione, ed eventualmente tramite case editrici, le seguenti pubblicazioni ed iniziative informative:

1) un periodico di informazione sulle attività legislative e amministrative della Regione e sui problemi di interesse regionale;

2) il bollettino regionale dell'agricoltura di cui all'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16;

3) una rivista di studi e ricerche sui problemi di interesse regionale;

4) una collana di volumi aventi per oggetto l'analitica divulgazione dell'attività legislativa e amministrativa nelle materie di competenza regionale;

5) una collana di monografie che raccolga saggi ed opinioni di esperti e operatori dei singoli settori sui problemi di interesse regionale;

6) manifesti informativi sui problemi ed aspetti di vita regionale;

7) stampati vari e documentari d'informazione turistica;

8) stampati e pubblicazioni promozionali nei settori di competenza regionale;

9) cortometraggi, sussidi audiovisivi ed ogni altra produzione rivolta all'informazione sull'attività regionale.

Art. 2.

Alle pubblicazioni e iniziative informative di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), 9) viene preposto un comitato di direzione formato da tre assessori designati dalla giunta regionale e da tre consiglieri designati dal consiglio regionale.

La giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche e, ove necessario, la periodicità di ciascuna iniziativa editoriale, nonché il relativo prezzo di vendita e le condizioni di abbonamento.

La giunta può stabilire inoltre — per quanto riguarda i punti 1), 3), 4), 5) dell'art. 1 della presente legge — che una percentuale massima del 30 per cento della tiratura di ciascuna pubblicazione sia inviata gratuitamente ad enti pubblici, a partiti e movimenti politici, ad enti, associazioni ed organismi sindacali, economici, culturali, di categorie professionali e ad altri soggetti potranno essere indicati dalla giunta medesima.

Nelle riviste, periodici ed altre iniziative editoriali realizzate dalla giunta regionale è ammessa la pubblicità a pagamento, secondo le modalità e le tariffe stabilite dalla stessa giunta.

La giunta determina infine le altre modalità inerenti alla redazione, stampa, distribuzione e diffusione delle pubblicazioni di cui alla presente legge regionale.

Art. 3.

Per la realizzazione delle iniziative editoriali la giunta regionale potrà avvalersi dell'opera di corrispondenti, giornalisti, esperti, tecnici specialisti, senza che ciò comunque comporti il sorgere di un rapporto di lavoro subordinato tra detti prestatori d'opera e la Regione.

La retribuzione dei detti prestatori d'opera sarà determinata sulla base dei tariffari professionali.

Art. 4.

La giunta regionale nomina il direttore responsabile delle pubblicazioni periodiche realizzate dalla medesima a norma della presente legge; il direttore deve essere iscritto all'ordine dei giornalisti ed è compreso fra i giornalisti addetti all'ufficio stampa, istituito a norma dell'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, ed assunti a contratto.

Il numero di tali giornalisti addetti all'ufficio stampa è elevato da tre a quattro unità complessive.

Art. 5.

Fermo restando che le iniziative promozionali di settore di cui ai punti 5), 7) e 8) dell'art. 1 saranno finanziate con i fondi allo scopo stanziati nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e seguenti, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati, a partire dall'esercizio 1977, in L. 379.800.000 annui, così ripartiti:

L. 329.800.000 per iniziative di cui all'art. 1, escluse quelle di cui al punto 2);

L. 50.000.000 per iniziative di cui al punto 2) dell'art. 1.

Agli oneri di cui sopra si fa fronte:

per lire 320 milioni mediante l'utilizzazione della partita « Interventi per la informazione » di cui al cap. 5300 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

per lire 9 milioni e 800 mila mediante la riduzione del cap. 1051 « Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per stampa di atti e documenti e per altre varie di ufficio » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977;

per lire 50 milioni destinati agli interventi di cui al punto 2) dell'art. 1, mediante utilizzazione della somma stanziata al cap. 6342 « Bollettino regionale dell'agricoltura » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per lo esercizio finanziario 1977 è istituito il cap. 1216 « Proventi per inserzioni pubblicitarie su riviste, periodici ed altre iniziative editoriali della giunta regionale (per memoria) ».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 è istituito il seguente capitolo:

cap. 1782 « Spese per attività editoriale della giunta regionale », con lo stanziamento di L. 329.800.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 settembre 1977

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 51.

Estensione delle norme di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 48, e al regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5, alle regole di Colle S. Lucia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi del titolo III della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono soggette alle disposizioni della presente legge le regole di Posalz, di Mezzo e Grande, quali regole di Colle S. Lucia.

Art. 2.

Le regole di cui all'articolo precedente sono disciplinate dalle disposizioni della legge regionale 3 maggio 1975, n. 48 e dal regolamento regionale 24 aprile 1975, n. 5, in quanto applicabili.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 settembre 1977

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 52.

Aumento del finanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31 e 14 marzo 1975, n. 24, concernenti interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalle leggi regionali 17 maggio 1974, n. 31 e 14 marzo 1975, n. 24, è aumentato della somma di L. 620.000.000 annue, a decorrere dall'esercizio 1977.

Art. 2.

In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 31, l'aumento del finanziamento autorizzato dalla presente legge per l'esercizio 1977 è destinato per L. 600.000.000 all'erogazione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dai soci delle cooperative artigiane di garanzia con la fidejussione delle medesime e per L. 20.000.000 all'erogazione di contributi straordinari alle cooperative artigiane di garanzia costituite dopo il 1° gennaio 1975 in proporzione al numero dei soci alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1977, mediante riduzione dell'importo di lire 620 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 7250 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1977 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione ».

Al bilancio predetto vengono, conseguentemente, apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

cap. 7250. — Partita che si riduce, « Cooperative artigiane di garanzia » . . . . L. 620.000.000

b) *In aumento*:

cap. 6500. — « Contributi a favore di cooperative artigiane di garanzia » . . . . L. 620.000.000

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa degli esercizi medesimi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 settembre 1977

p. *Il presidente*: CORTESE

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1977, n. 53.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 4 marzo 1977, n. 23 « Interventi nel settore dei trasporti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 5 *settembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione del protocollo d'intesa e delle note numero M.V.O./249 in data 6 dicembre 1973 del Ministero dei trasporti e n. 31973/7 in data 31 luglio 1974 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come già avvenuto ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 e degli articoli 1 delle leggi regionali 4 marzo 1977, n. 23 e 27 maggio 1977, n. 37, la giunta regionale è autorizzata, anche per il periodo 1° agosto 1977-31 dicembre 1977, ad erogare alle aziende esercenti, comprese quelle pubblicizzate a norma della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, e successive variazioni, a favore del personale dipendente a contratto ANAC. addetto ad autoservizi pubblici di trasporto di interesse regionale, comunale ed interregionale, o comunque proveniente da aziende che applicavano il contratto ANAC, un acconto mensile, salvo conguaglio a fine anno, fino a L. 190.000, per agente e per ciascuna mensilità contrattuale.

Per l'integrazione della quattordicesima mensilità ANAC la giunta regionale è inoltre autorizzata a corrispondere alle stesse aziende un acconto pari a L. 120.000 per agente.

A tal fine lo stanziamento di lire 3.790 milioni, già previsto dall'art. 1, terzo comma, della legge regionale 27 maggio 1977, n. 37, per il periodo 1° gennaio-31 luglio 1977 è aumentato di lire 4.710 milioni.

Art. 2.

Per la corresponsione alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici dei contributi previsti dall'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84, e successive modificazioni, per l'anno 1977 lo stanziamento previsto dall'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1977, n. 37, è stabilito in lire 6.500 milioni per il periodo 1° gennaio-31dicembre 1977.

Art. 3.

In attesa che venga definito a livello nazionale l'attribuzione della spettanza dell'onere, relativamente all'applicazione del nuovo trattamento economico e normativo degli autoferrotranvieri, la giunta regionale è autorizzata ad erogare alle aziende concessionarie per il personale addetto ai servizi di cui all'art. 1 della presente legge, i fondi necessari:

a) per la corresponsione di una somma pari a L. 15.000 per agente oltre agli oneri riflessi e per ogni mensilità contrattuale, a partire dal 1° gennaio 1977;

b) per la corresponsione di una somma pari alla differenza tra la liquidazione dell'indennità di anzianità spettante in base al protocollo d'intesa di cui alla circolare del Ministero del lavoro n. 31973/T del 31 luglio 1974, e quella spettante in base al nuovo contratto, a favore del personale posto in quiescenza nel corso degli anni 1976-77;

c) per l'applicazione delle nuove tabelle delle qualifiche a partire dal 1° gennaio 1977.

Per far fronte a detto impegno è stanziata la somma di lire 1.500 milioni per il 1977.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 8.920 milioni, si fa fronte mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1977:

cap. 5300. — « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Interventi straordinari nel settore dei trasporti ») per lire 5.920 milioni;

cap. 7201. — « Contributi agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti » per lire 1.500 milioni;

cap. 7251. — « Fondo globale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » (partita: « Interventi per la pubblicizzazione dei trasporti ») per lire 1.500 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio 1977 vengono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

cap. 5300	L.	5.920.000.000
cap. 7201	»	1.500.000.000
cap. 7251	»	1.500.000.000
Totale	L.	8.920.000.000

In aumento:

cap. 4869. — « Acconto alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di interesse regionale ad integrazione del trattamento economico »	L.	4.710.000.000
cap. 4870. — « Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale »	»	2.710.000.000
cap. 4851. — « Interventi a favore del personale delle aziende concessionarie dei servizi automobilistici in attesa della definizione del nuovo contratto degli autoferrotranvieri »	L.	1.500.000.000
Totale	L.	8.920.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 settembre 1977

p. *Il presidente*: CORTESE

(11901)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1977, n. 55.

Abrogazione della legge regionale 26 maggio 1975, n. 37: Istituzione dell'istituto umbro di ricerche e sperimentazioni sull'attività formativa - I.U.R.S.A.F.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 19 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La legge 26 maggio 1975, n. 37, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 ottobre 1977

MARRI

(*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data* 15 *settembre* 1977, *atto n.* 610, *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *ottobre* 1977).

(12456)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773240)